



# COMUNE DI FORINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. 6935 del 30.09.2025

## ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 30.09.2025

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ABBRUCIAMENTO DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE**

### IL SINDACO

**VISTO** il D. Lgs. n 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

**VISTO** il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

**VISTA** la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTO** l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 334 del 10/06/2025 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, **valevole dal 15 giugno al 30 settembre 2025**;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 13.06.2025 avente ad oggetto "Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi";

**CONSIDERATO** che è prassi nel territorio comunale provvedere alla pulitura o sistemazione di fondi agricoli, giardini, spazi a verde privato, aie ecc. mediante l'accensione dei residui vegetali derivanti da tale lavorazione;

**PRESO ATTO** che tale operazione, nei casi di vicinanza con i centri urbani e comunque di abitazioni di terzi, può essere fonte di disagi e pregiudizi;

**RITENUTO** doveroso dover regolamentare tali attività;

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti

contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

### **ORDINA**

**CHE, A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2025 L'ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE IN GENERE È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ – GIOVEDÌ – SABATO, TASSATIVAMENTE DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 15,00** e deve essere effettuato in modo tale da non arrecare molestia e/o disturbo alle persone e quindi in conformità delle sotto elencate modalità:

- Il materiale dovrà essere raccolto in piccoli mucchi ed in quantità complessiva giornaliera non superiore a 3 metri steri (3mc) per ettaro, ed andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del terreno.
- Su ogni fondo il **numero dei cumuli** da bruciare, di esclusivo materiale vegetale, **non potrà essere superiore a cinque**.
- I **cumuli** da accendere dovranno essere approntati il più lontano possibile, e comunque ad **almeno mt. 100 da abitazioni di terzi**, in modo da non arrecare disagio al vicinato e **ad almeno mt. 30 da strade pubbliche**.
- **Alla scadenza dell'orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti**; non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti dopo predetto orario.
- È obbligatoria la presenza di personale capace a tali lavori durante tutte le operazioni di bruciatura, **al momento di eventuale allontanamento dal luogo tutti i cumuli dovranno risultare spenti e non fumanti**.
- Nei casi in cui ci sia la presenza di abitazioni e/o similari più vicine rispetto alle distanze di mt. 100 di cui al punto sopraindicato), i residui vegetali agricoli anche di piccoli orti e giardini non possono essere bruciati ma dovranno bensì essere interrati o coperti per favorire il compostaggio.

**Chiunque noti il mancato rispetto delle suindicate disposizioni è invitato a dare immediato avviso al Comando di Polizia Municipale del Comune di Forino (tel. 0825 761228) ai Carabinieri Forestali (tel. 1515), all'Arma dei Carabinieri (tel. 112).**

**Le infrazioni alla presente Ordinanza**, salvo i casi previsti dal Codice Penale e le specifiche sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge, sono sanzionate in caso di violazione dei divieti posti con il presente atto con una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, tenendo conto che **la Deliberazione di G.C. n. 147 del 13.09.2024 ha rideterminato in 200,00 euro gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative agli illeciti espressamente indicati e previsti nelle Ordinanze Sindacali che disciplinano il divieto di accensione dei residui vegetali**.

**Il controllo** circa l'osservanza della presente Ordinanza è demandato agli organi di vigilanza preposti ai sensi della normativa vigente.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Forino.

### **AVVERTE**

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104;

- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale di Forino, alla Stazione Carabinieri - Forestale di Forino competente per territorio, ai Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio, all'Area Ambiente e Territorio dell'Ente.

Forino, Palazzo Caracciolo, 30 settembre 2025



**Il Sindaco**

Dott. Antonio Olivieri

*Antonio Olivieri*